



AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

PESCHIERA DEL GARDA

N. **544** di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 01.09.2020

CONTRATTO

per affidamento del servizio di “Manutenzione dei sistemi di disinfezione a biossido di cloro ed a ipoclorito di sodio e di calcio” - **progetto n. 20020**

Codice CIG. N. 8288016F27.

tra

l'AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Dirigente Area Approvvigionamenti-Clienti dott.ssa Paola Bersani, nata a Verona (VR) il 19.08.1962, a ciò autorizzata giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2016 e conseguente Procura in data 31.07.2017 che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità “Ente aggiudicatore”;

e

SAVI LABORATORI & SERVICE S.r.l. (C.F. e P. I.V.A. 02376490203), con sede in via Roma n. 80, a Roncoferraro (MN), nella persona del suo Titolare e Amministratore Unico, sig. Sandro Savi nato a Roncoferraro (MN) il 18.05.1957, C.F. SVASDR57E18H541T presso la quale è domiciliato per la carica, società iscritta alla Camera di Commercio di Mantova - Repertorio Economico Amministrativo n. MN - 247610 del 01.08.2012.

Premesso che con determina del Direttore Generale n. 65/2020 del 28.04.2020 è stata approvato il progetto e contestualmente indetta una procedura di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 dell'importo di € 120.000,00

di cui € 69.460,00 per il servizio, € 48.540,00 quale importo stimato per la manodopera per un importo complessivo di € 118.000,00 soggetto a ribasso, oltre ad € 2.000,00 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, da precedersi con la pubblicazione di “Avviso esplorativo – Indagine di mercato”, prevedendo che l’aggiudicazione avvenisse con l’applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto;

- **che** l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, è stato preceduto dalla pubblicazione di un “Avviso esplorativo – Indagine di mercato” acquisito al registro di sistema telematico di AGS al n. PI000366-20;

- **che** con determina del Direttore Generale di Azienda Gardesana Servizi S.p.A. n. 93/2020 del 03.07.2020 è stato affidato, a seguito di “Avviso esplorativo – Indagine di mercato” e successiva indizione di procedura di gara, il servizio di “Manutenzione dei sistemi di disinfezione a biossido di cloro e ad ipoclorito di sodio e di calcio – progetto 20020 alla società SAVI LABORATORI & SERVICE S.r.l. di Roncoferraro (MN), per l’importo di € 112.100,00 oltre ad € 2.000,00 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € 114.100,00 oltre IVA ai sensi di legge con un ribasso del 5,00% (cinque per cento) sulle voci contenute nell’elenco prezzi posto a base di gara;

- **che** l’avviso relativo all’esito della gara è stato regolarmente pubblicato;

- **che** il Dirigente dell’Ufficio Approvvigionamenti, ha attestato che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, senza che vi siano state contestazioni o opposizioni;

- **che** il possesso dei requisiti dell’Appaltatore è stato verificato e si è concluso positivamente;

- **che**, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., essendo l'importo contrattuale inferiore alla soglia di € 150.000,00, non rientra tra gli obblighi dell'Ente aggiudicatore richiedere la comunicazione antimafia, pertanto, si prende atto che la società "SAVI LABORATORI & SERVICE S.r.l." ha dichiarato che non sussistono, a suo carico, cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo medesimo;

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, materialmente allegati, i sottoelencati documenti:

- Offerta presentata dalla società in sede di gara;
- Cauzione definitiva.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i sottoelencati documenti, sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore, anche se non materialmente allegati:

il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, Capitolato d'oneri, l'Elenco Prezzi, l'Elenco impianti, l'Elenco punti di prelievo, le Verifiche settimanali cloro residuo in rete, il Duvri ed il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dalla società.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

L'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., a mezzo del nominato suo Dirigente Area Approvvigionamenti-Clienti, affida alla società "SAVI LABORATORI & SERVICE S.r.l." di Roncoferraro (MN), via Roma n. 80, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio di "Manutenzione dei sistemi di disinfezione a biossido di cloro ed a ipoclorito di sodio e di calcio" - progetto n.

20020 con le modalità previste nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nel Capitolato d'oneri predisposti per il servizio in parola, che costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

Articolo 3 – Ammontare del contratto

Con la società viene stipulato il presente contratto dell'importo di € 114.100,00 (centoquattordicimilacento/00), di cui € 112.100,00 (centododicimilacento/00) per il servizio da svolgere ed € 2.000,00 (duemila/00) per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale, che verrà corrisposto dall'Azienda all'Appaltatore, secondo quanto stabilito nel Capitolato d'oneri.

Ogni fattura emessa dall'Appaltatore dovrà essere completata con gli estremi del progetto e del relativo codice CIG del contratto, il tutto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, meglio dettagliata nell'art. 4 del presente contratto.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari a 60 (sessanta) giorni data fattura, secondo le modalità dettagliate nel Capitolato d'Oneri.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente ufficio Ragioneria e Finanze dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

In riferimento alla Legge n. 205/17 che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo, le parti concordano che l'invio di fatture e eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito è 4PRR1AO.

Articolo 4 – Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa



L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente aggiudicatore, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, della legge gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

L'Appaltatore si impegna nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio, ad inserire a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere ad inserire il codice CIG relativo all'investimento pubblico sottostante.

L'Appaltatore si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta Legge in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria ed agli obblighi di informativa all'Azienda ed alla Prefettura.

Articolo 5 – Obblighi derivanti dall'appalto

Il servizio viene concesso dall'Azienda ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, al Capitolato d'Oneri e all'elenco prezzi unitari, documenti questi sottoscritti dalle parti per accettazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo ed all'offerta della società presentata in sede di gara, allegata al presente contratto al n. 1.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'Appaltatore ha preso visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi di Legge in funzione del servizio da svolgere, delle attrezzature e dell'organizzazione del medesimo dall'Area Impianti e TLC dell'Azienda e, sulla base di questo, ha predisposto il Piano Operativo di Sicurezza, tutto ciò nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, assieme a tutta la normativa in materia di ambienti sospetti di inquinamento o confinati sul lavoro e che si impegna formalmente a rispettarli, documenti tutti sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a propria cura e spese, la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività, con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione del servizio oggetto del presente contratto e si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda appaltante relativamente a sinistri, incidenti e non conformità relativi a sicurezza e ambiente che dovessero verificarsi durante l'esecuzione dell'appalto.

Le Parti si impegnano inoltre, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

Articolo 6 - Codice Etico e di comportamento – Modello di Organizzazione

231

L'Appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da Azienda Gardesana Servizi S.p.A. pubblicato sul sito promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

a) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo di A.G.S. S.p.A. comprensivo del Piano di Anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto, e comunque, tale da non esporre A.G.S. S.p.A. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;

b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di A.G.S. S.p.A. a violare i principi del Modello di Organizzazione, gestione e controllo di A.G.S. S.p.A. o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo.

Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del Dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima A.G.S. S.p.A. a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Articolo 7 – Risoluzione e Recesso

Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione, per la risoluzione ed il recesso del contratto, le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del

D.lgs. 50/2016, nonché l'art. 14 del Capitolato d'onori.

Articolo 8 – Durata del contratto

La durata del servizio è di 365 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna. L'Ente aggiudicatore, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dell'art. 2 comma 2 del Capitolato d'onori si riserva il diritto di optare per la prosecuzione del rapporto contrattuale per ulteriori 365 giorni ed alle medesime condizioni di aggiudicazione.

Articolo 9 – Comunicazione Antimafia

L'Ente aggiudicatore dà atto che l'importo contrattuale risulta essere inferiore alla soglia di € 150.000,00 e che, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., non sussiste l'obbligo in capo a quest'ultimo di richiedere la certificazione Antimafia, pertanto, si prende atto che la società "SAVI LABORATORI & SERVICE S.r.l." ha dichiarato che non esistono, a suo carico, provvedimenti previsti dalla normativa in materia di lotta contro la delinquenza mafiosa, di cui al D. Lgs. 159/2011.

Articolo 10 – Cauzione definitiva

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di appalto, costituisce cauzione definitiva in € 5.705,00 (cinquemilasettecentocinque/00) a mezzo polizza fideiussoria n. 177043819 in data 21.07.2020 della Compagnia di Assicurazioni "Unipol SAI Assicurazioni S.p.a." pari al 5,00% dell'importo contrattuale, che costituisce parte integrante del presente contratto allegata al n. 2).

La cauzione è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite dall'articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto la società è in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008.



Tale cauzione viene svincolata a sensi di legge.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Azienda ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene prefissato, qualora l'Azienda debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Articolo 11 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'art. 106 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 6 del Capitolato d'oneri.

Articolo 12 – Subappalto

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia entro i limiti del 30% dell'importo contrattuale ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nei limiti indicati dall'Appaltatore stesso nell'offerta presentata in sede di gara per l'affidamento del servizio di cui al presente contratto e sottostanno a tutte le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii..

Articolo 13 – Invariabilità del corrispettivo

Le parti si danno reciprocamente atto che è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e che l'importo rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Articolo 14 – Penale per i ritardi

Le parti si danno reciprocamente atto che, per eventuali ritardi nella conduzione del servizio, verranno applicate le penali previste dall'art. 12 del Capitolato d'oneri.

Articolo 15 – Oneri dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori

dipendenti

L'“Appaltatore” dichiara, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore e che agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'“Appaltatore”, altresì, ha:

- a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento del lavoro;
- b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'Ente aggiudicatore per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto

successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, l'Ente aggiudicatore provvede al pagamento delle somme corrispondenti, a termini di legge, nonché gli importo dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei servizi eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

Articolo 16 - Regolarità contributiva

Le parti si danno reciprocamente atto che, a seguito di istanza presentata dall'Ente aggiudicatore ai competenti Enti Previdenziali ai fini dell'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la società Appaltatrice SAVI LABORATORI & SERVICE S.r.l. è risultata regolare.

Articolo 17 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con gli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*", come confermato dall'area funzioni regionali delegate, istruzione, edilizia scolastica, pari opportunità – Servizio Provinciale disabili – collocamento categoria protette della Provincia di Mantova con nota acquisita al protocollo aziendale al n. 5997/20 del 03.08.2020.

Articolo 18 – Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore

Le parti si danno reciprocamente atto che l'Appaltatore elegge domicilio presso la sua sede legale in Roncoferraro (MN) – Via Roma n. 80.

Articolo 19 – Controversie

Per la definizione di tutte le vertenze che, in dipendenza dell'appalto, insorgessero tra l'Ente aggiudicatore e l'Appaltatore sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura, ove non risolte in via amministrativa, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento

dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. saranno deferite alla Magistratura. Il Foro competente è quello di Verona.

Articolo 20 – Trattamento dei dati personali

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, D.lgs. n. 101/2018 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.a. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a dpo@ags.vr.it.

Articolo 21 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il D.lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, Servizi, Forniture e ss.mm.ii., nonché il D.lgs. 81/2008.

Articolo 22 - Spese contrattuali

L'Appaltatore assume a proprio carico, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico dell'Ente aggiudicatore.

Articolo 23 - Registrazione

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i servizi oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui richiedono la registrazione - solo in caso d'uso - in misura fissa.

Articolo 24 - Interpretazione del contratto

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le



disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del Capitolato speciale descrittivo e prestazione a del Capitolato d'oneri prevalgono le prime.

Articolo 25 – Documenti che fanno parte del contratto

Si allegano al presente atto, per costituirne parte integrante, i seguenti documenti:

- 1) Offerta della società SAVI LABORATORI & SERVICE S.r.l. presentata in sede di gara;
- 2) Polizza fideiussoria n. 177043819 in data 21.07.2020 della Compagnia di Assicurazioni “Unipol SAI Assicurazioni S.p.a.”.

Fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, il Capitolato d'oneri, l'Elenco Prezzi, l'Elenco impianti, l'Elenco punti di prelievo, le Verifiche settimanali cloro residuo in rete, il Duvri ed il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dalla società.

Fatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale, pertanto, ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione

La società Appaltatrice Azienda Gardesana Servizi Spa
SAVI LABORATORI & SERVICE S.r.l. Il Dirigente Approvvigionamenti-Clienti

Il Titolare (dott.ssa Paola Bersani)
(Sig. Sandro Savi)